



**COMUNE DI SAN GINESIO**  
Provincia di Macerata

Via Capocastello n. 35 – 62026 San Ginesio  
Ufficio Servizi Demografici

Tel. 0733.1960104 (int. 5)  
e-mail [anagrafe@sanginesio.sinp.net](mailto:anagrafe@sanginesio.sinp.net)  
pec: [areademografica@pec.comune.sanginesio.mc.it](mailto:areademografica@pec.comune.sanginesio.mc.it)



## Aggiornamento degli elenchi dei Giudici POPOLARI di CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

### INVITA

**TUTTI COLORO CHE NON SONO ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI E CHE SI TROVANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E NON VERSINO IN NESSUNA DELLE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE, A CHIEDERE ENTRO IL MESE DI LUGLIO DEI CORRENTE ANNO, L'ISCRIZIONE NEI RISPETTIVI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.**

San Ginesio, lì 1° aprile 2017

*Il Sindaco*  
*Mario Scagnetti*

---

### *Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287*

**Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.**

**I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.**

*I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo*

**Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

*Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:*

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.